DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 7

Autorizzazione all'inizio delle opere

La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 21) che il presente articolo e' sostituito dall'articolo 4 della L. 11 febbraio 1958, n. 83

Versione in vigore dal 23 agosto 1966, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 11 febbraio 1958, n. 83
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-agevolare-la-ricostruzione-dei-fabbricati/art-7-autorizzazione-all-inizio-delle-opere/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it